CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **10** *del* **03/04/2019**

SETTORE AL TERRITORIO	**URBANISTICA EDILIZIA**

OGGETTO:	**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 77 E 96 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL 25/07/2018**

L'anno **duemiladiciannove,** addì **tre** del mese di **Aprile** alle ore **18:36,** in PIOSSASCO, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione.
Alle 18,39 viene posto in trattazione l'argomento di cui all'oggetto, iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	AVOLA FARACI ROBERTA MARIA	X		10	ANDRUETTO ADRIANO	X	
2	LOVERA FULVIO	X		11	COLUCCI FRANCESCO	X	
3	SANNA FEDERICA		AG	12	GIGANTE MARCELLO		AG
4	ANDREIS LUIGI	X		13	LAFRATTA ROSELLA	X	
5	VENTURA CALOGERO	X		14	GAMBA CLAUDIO	X	
6	MARCEDULA DINO		AG	15	POLASTRI STEFANO		AG
7	STOPPA ANGELO	X		16	SANNA PIETRO	X	
8	ASTEGIANO LUCIANO	X		17	MONTALDO SILVIA	X	
9	ROSSETTO MARINA		AG				

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione **il Segretario Generale Nicoletta Blencio**.

Il Sig. Fulvio Lovera assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 12 su n. 17 in carica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco la quale:

Riferisce

- che il Comune di Piossasco è dotato di Regolamento Edilizio approvato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.R. n. 19/99 e s.m.i. con D.C.C. n. 53 del 05.07.2002 conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale;
- che il medesimo Regolamento Edilizio è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni come di seguito elencato:
    - D.C.C. n. 17 del 06.04.2004
    - D.C.C. n. 45 del 16.09.2004
    - D.C.C. n. 39 del 29.09.2005
    - D.C.C. n. 28 del 19.06.2006
    - D.C.C. n. 28 del 16.04.2009
    - D.C.C. n. 66 del 26.11.2009
    - D.C.C. n. 36 del 28.05.2010
    - D.C.C. n. 45 del 16.11.2012
    - D.C.C. n. 58 del 28.11.2013
    - D.C.C. n. 18 del 11.04.2014
- che con **D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017** il Consiglio Regionale ha approvato il Nuovo Regolamento Edilizio Tipo Regionale che sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e s.m.i. (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 01 del 4 gennaio 2018);
- che il Nuovo Regolamento Edilizio Tipo Regionale, si compone di due parti: la **parte prima** che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionale; la **parte seconda** che riporta l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale i comuni sono tenuti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano;
- che con **D.C.C. n. 28 del 25 luglio 2018**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale di adeguamento al regolamento edilizio tipo regionale entrato in vigore con la pubblicazione per estratto della delibera di consiglio comunale, divenuta esecutiva, all'albo pretorio on-line in data 20.10.2018;
- Che, in particolare, con D.C.C. n. 28 del 25 luglio 2018, il Comune ha approvato:
    - le **definizioni uniformi** dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al capo I della parte prima "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*", senza possibilità di introdurre ulteriori modificazioni rispetto a quanto riportato nelle "*Indicazioni e specificazioni tecniche*";
    - lo **schema di regolamento edilizio tipo**, di cui alla parte seconda, recependo i contenuti degli articoli vincolanti e completando le parti di propria competenza. In particolare sono stati integralmente riportati gli articoli del regolamento Edilizio Comunale previgente indicando a margine il riferimento al precedente Art. *(ex Art…del R.E.);*
    - l'elenco degli eventuali **allegati** al regolamento edilizio, richiamati negli articoli della parte seconda, che costituiscono parte integrante del regolamento stesso.

Rileva

- Che con nota Prot. 28484/2018 del 12.12.2018 la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, è stata segnalata, a questo Comune, la necessità di integrare l'art. 96 con le norme attuative per la tutela della aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al punto 6 dell'allegato alla DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018;
- Che in questi primi mesi di utilizzo del Nuovo Regolamento si è riscontrato il mancato inserimento, all'interno del nuovo regolamento, dei commi 2 e 3 dell'Ex art. 61;
- Che si rende necessaria la correzione e l'integrazione di cui ai punti precedenti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Illustra

- Il testo del punto 77.1 ad integrazione dell'art. 77 del R.E. corrispondente ai comma 2 e 3 dell'ex art. 61 del R.E. previgente come segue:

77.1 Sottotetti
(commi 2-3 dell'ex. Art. 61 R.E.)

1. **I sottotetti abitabili di nuova costruzione dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:**
   a. **non sono consentite coperture a tetto piano e le falde dei tetti dovranno avere pendenza massima del 60%; nel caso di coperture inclinate è fatto obbligo di realizzare tetti ventilati secondo le prescrizioni tecniche relative alla tipologia di tetto e materiale isolante adottati;**
   b. **sono ammesse terrazze a cielo aperto se recinte da parapetti di altezza minima di mt. 1,10 con eventuale falda di copertura protratta fino alla gronda e ad inclinazione costante;**
   c. **sono ammesse aperture verticali, ed eventuali balconi, sui timpani;**
   d. **l'illuminazione dei locali interni, al di fuori delle aperture sulle terrazze di sopra, potrà avvenire solo con lucernari ed abbaini con colmo orizzontale;**
   e. **i soffitti con falde inclinate, partendo da una linea di imposta minima su parete verticale di mt. 1,80 per i locali di abitazione e di mt. 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, dovranno determinare un'altezza media di mt. 2,70 per i primi e di mt. 2,40 per gli altri;**
   f. **il rapporto tra la superficie vetrata e quella del locale pertinente deve essere almeno 1/8;**

2. **I sottotetti privi dei requisiti di abitabilità previsti dai precedenti commi potranno essere dotati di lucernari a raso o di aperture sui frontespizi, complessivamente nella misura massima di 1/16 della superficie totale di pavimento di ogni singolo vano, ed avere un'altezza interna misurata all'intradosso del colmo non superiore a 3,50 metri.**

- Il testo modificato dell'art. 96 del R.E., nel quale le parti soppresse sono state riportate con carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, nonché la figura 1 richiamata dall'art. 96 del R.E. tratta dal Geocatalogo **(GeoNetwork opensource)** della Regione Piemonte che consente, in prima analisi, di individuare le aree di ricarica degli acquiferi profondi sul territorio di Piossasco:

1. ~~Ai fini della protezione delle acque sotterranee e ai sensi della L.R. 22/96 in materia di ricerca uso e tutela delle acque sotterranee si rimanda alle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E emesse dalla Regione Piemonte approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.~~
2. ~~Per l'installazione di sonde geotermiche si fa specifico riferimento alle Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.~~

Considerato che il territorio del comune di Piossasco rientra in parte (vedasi, in prima analisi, l'area rappresentata in fig. 1), negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi, in questo articolo si recepiscono le norme attuative per la tutela di dette aree di ricarica come previsto nel documento "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme del Piano di tutela della Acque" allegato alla D.G.R. n. 12-6441 ***del 2 febbraio 2018 (p.to 6 – ASPETTI REALIZZATIVI DI PARTICOLARI OPERE INTERRATE), ed in particolare:***

1. **I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:**
   a. **A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:**
      a1. **Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;**
      a2. **La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;**
      a3. **Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;**
      a4. **Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;**
   b. **In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;**
   c. **Dotati dei seguenti dispositivi:**
      c1. **Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;**
      c2. **Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;**
      c3. **Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.**
2. **Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.**
3. **All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.**
4. **All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il**

ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

5. **All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016**

~~ISTRUZIONI~~

~~*Si precisa che i comuni il cui territorio rientra, anche solo in parte, negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi, recepiscono in questo articolo le disposizioni previste all'articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731.*~~

AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOSSASCO

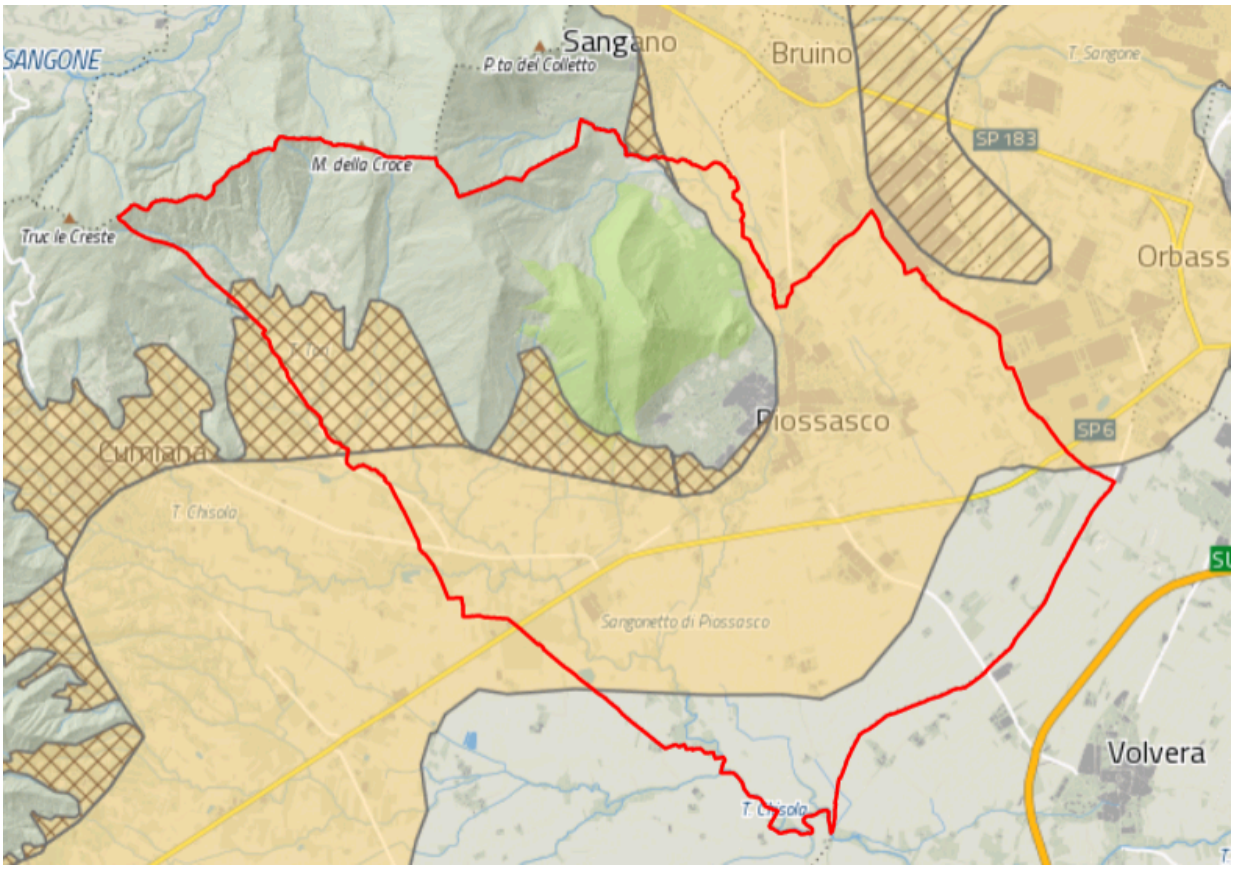

Figura 1: le aree in giallo e giallo retinato rappresentano le aree di ricarica degli acquiferi profondi nel territorio del Comune di Piossasco
(Immagine tratta da: http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo)

Propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19 le modifiche all'art. 77 e all'art. 96 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 28 del 25/07/2018, dove le parti soppresse sono in carattere barrato e le parti aggiunte in grassetto;
2. DI DICHIARARE che le suddette modifiche sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
3. DI DARE ATTO che il regolamento edilizio così modificato entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto della delibera di consiglio comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line così come definito dal 3° comma dell'art. 3 della l.r. 19/1999 modificato dalla L.R. 27 giugno 2018 n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo Socio Economico e Promozione del Territorio;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

In assenza di chiarimenti, interventi e dichiarazioni di voto si dà atto che la proposta di delibera sarà successivamente verbalizzata da relativa trascrizione da file video;

Con voti favorevoli n. 12, resi mediante alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti, Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0.

D E L I B E R A

Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Territorio in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Fulvio Lovera

IL Segretario Generale
Nicoletta Blencio

(atto sottoscritto digitalmente)